

Interrogazione n. 341

presentata in data 23 dicembre 2021

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Cesetti, Biancani, Mastrovincenzo, Casini, Vitri, Carancini, Bora

Fondazione “Città di Senigallia”

a risposta orale

Premesso che:

- il Consiglio Comunale di Senigallia ha approvato una proposta di deliberazione ad iniziativa consiliare - ex art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ex art. 31, comma 1, Statuto Comunale ed ex art. 9 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - avente ad oggetto ‘Fondazione “Città di Senigallia” - Trasmissione atti e documenti alla Regione Marche e richiesta nomina Commissario per la gestione temporanea dell’azienda - ex art. 19, comma 4, legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 – Atto di indirizzo’;

- in sintesi con il suddetto atto - per quanto possa occorrere da intendersi integralmente riportato e trascritto - si delibera, tra l’altro, “di dare indirizzo agli organi di governo del Comune affinché la Relazione citata in premessa, unitamente agli allegati e alle dimissioni del CdA, ...vengano trasmessi agli organi competenti della Regione Marche...” con richiesta alla Regione stessa di provvedere a “nominare un Commissario ad acta, ovvero un ‘Commissario per la gestione temporanea dell’azienda’, ex art. 19 comma 4 legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e, se del caso, al fine di verificare la regolarità dell’amministrazione della Fondazione “Città di Senigallia”, chiedere altresì una verifica ispettiva presso la medesima Fondazione”;

- la Fondazione “Città di Senigallia”, come anche riportato nella relazione illustrativa della proposta di deliberazione, è persona giuridica di diritto privato di servizi alla persona senza scopi di lucro ed è stata costituita per trasformazione dell’I.P.A.B. Casa Protetta per Anziani la quale, a sua volta, ha avuto origine dalla fusione di alcune e diverse II.PP.A.B. del territorio, a dimostrazione questo di quanto siano fondamentali per la Città di Senigallia, ed anche per i territori limitrofi, le attività della struttura;

- invero, la Fondazione, nel mantenere le finalità originarie proprie dell’ex I.P.A.B., offre interventi assistenziali e servizi sociali a favore delle persone anziane e/o disabili ed in particolare a favore di quelle in stato di non autosufficienza psichica e/o fisica;

- come, altresì, riportato nella relazione illustrativa della proposta di deliberazione, la Fondazione gestisce, quale attività principale, la Residenza Protetta per Anziani, struttura a ciclo residenziale autorizzata dal Comune di Senigallia ai sensi della legge regionale n. 20/2002 e del regolamento regionale di attuazione n. 1/2004, così come modificato dal successivo regolamento n. 3/2006;

Ritenuto che:

- l’art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede tra gli organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione - Organo di Programmazione, che al suo interno elegge il Presidente - Organo di Governo ed il Vicepresidente con funzioni vicarie;

- il Consiglio di Amministrazione - composto da cinque membri, compreso il Presidente - è nominato, ex art. 9 dello Statuto della Fondazione medesima, dal Consiglio Comunale di Senigallia e

rimane in carica per lo stesso periodo di cinque anni di permanenza in carica del Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque, per evitare vuoti amministrativi, fino all'insediamento del nuovo CdA;

Preso atto che:

- i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Città di Senigallia", eletti nella seduta del Consiglio Comunale di Senigallia del 18/2/2021 all'esito del rinnovo del Consiglio Comunale di Senigallia, si sono dimessi nel mese di Agosto 2021;
- risulta dall'atto deliberativo che il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale avrebbero chiesto al CdA dimissionario una relazione "sullo stato patrimoniale, economico, finanziario, organizzativo, gestionale e sanitario della Fondazione", poi pervenuta e trasmessa a ciascun Consigliere dalla quale emergerebbe, tra l'altro, "un quadro economico-finanziario, organizzativo e patrimoniale critico e preoccupante" tale da minare "la solidità finanziaria dell'ente Fondazione";

Ritenuto, altresì, che:

- il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale hanno agito in violazione dell'articolo 12 dello Statuto della Fondazione il quale prevede che le dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione "non necessitano di presa d'atto" e che "Della presentazione delle dimissioni o della decadenza o del decesso viene data immediata notizia al Sindaco del Comune di Senigallia ai fini della nomina in surroga nel più breve tempo possibile.";
- invero, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non avrebbero dovuto chiedere una relazione al CdA dimissionario, ma invece attivarsi per la nomina, da parte del Consiglio Comunale di Senigallia, di un nuovo Consiglio di Amministrazione in luogo di quello dimissionario, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 12 dello Statuto della Fondazione, e ciò anche per "evitare vuoti amministrativi" e per non pregiudicare le attività e le funzioni della Fondazione "Città di Senigallia" che, come ne viene dato atto nel documento istruttorio della Deliberazione consiliare, costituisce "un patrimonio importante e inestimabile del territorio, della comunità e del tessuto economico-sociale di Senigallia in quanto eroga servizi fondamentali a fasce deboli e fragili della popolazione, impiegando risorse pubbliche e private con personale specializzato, preparato e competente alle problematiche e alle cure a favore della terza età";
- all'esito della tempestiva nomina del nuovo CdA in luogo di quello dimissionario poteva e doveva essere chiesta a quest'ultimo la relazione sulle "condizioni" della Fondazione;
- del tutto irrituale ed assunta in evidente violazione di norme statutarie appare la deliberazione del Consiglio Comunale il quale, anziché procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione così come gli impone l'articolo 9 dello Statuto della Fondazione, ha ritenuto pilatescamente di investire genericamente "gli organi competenti" della Regione Marche per la nomina di "un Commissario ad acta", ovvero "un Commissario per la gestione temporanea dell'azienda" ex art. 19, comma 4, legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5";

Considerato che:

- la normativa regionale sopra richiamata, ispirandosi alle finalità di cui alla legge 8/11/2000 n. 328 ed al D. Lgs. 4/5/2001 n. 207, detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi sede nel territorio regionale, disponendo che il riordino stesso avvenga nel rispetto delle finalità delle tavole fondative e degli statuti e prevedendo espressamente "la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in

persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro” (cfr. art. 1, comma 2, lett. a) l.r. n. 5/2008);

- l'art. 19 della succitata l.r. n. 5/2008 disciplina l'attività di vigilanza della Regione sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona disponendo che la Regione stessa possa nominare “un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda”, ma quale provvedimento conseguente alla rimozione degli organi “delle Aziende” che può essere adottato “sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento”;

- perde la sua stessa memoria il Consiglio Comunale di Senigallia quando invoca l'applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 5/2008 (che riguarda soltanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona) dopo aver dato atto, nella relazione illustrativa che la Fondazione “Città di Senigallia” è persona giuridica di diritto privato di servizi alla persona senza scopi di lucro per la quale si applica, invece, l'art. 20 della l.r. n. 5/2008 il quale dispone testualmente che “le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza ed al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile”;

- l'art. 25 c.c., nel disciplinare il “Controllo sull'amministrazione delle fondazioni”, prevede che l'autorità governativa (Regione) “provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi” e che “può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”;

- nel caso di specie, non sussistono i presupposti per lo scioglimento dell'amministrazione (CdA, peraltro, già dimissionario) e tantomeno per la nomina di un Commissario ad acta in quanto non può addebitarsi all'Organo di Amministrazione che non abbia agito “in conformità dello Statuto” (che pure prevede l'istituto delle dimissioni) e tantomeno “dello scopo della fondazione o della legge”, potendo soltanto ritenersi la loro inadeguatezza;

- in definitiva, dopo le dimissioni del CdA si doveva procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e l'inerzia del Sindaco e del Consiglio Comunale, a dispetto della necessità di procedere alla nomina del nuovo CdA “nel più breve tempo possibile”, di sicuro ha pregiudicato e pregiudica il perseguimento degli scopi della Fondazione con sicuro danno economico, patrimoniale ed anche erariale.

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta e l'Assessore competente, per sapere:

- se condividano che nel caso di specie non sussistano in alcun modo i presupposti per la richiesta nomina di un Commissario ad acta ovvero un Commissario per la gestione temporanea dell'Azienda, ex art. 19, comma 4, l.r. n. 5/2008;

- se non ritengano di invitare con urgenza il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Senigallia di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Città di Senigallia”;

- quali provvedimenti di competenza si intendano comunque adottare per salvaguardare l'assistenza appropriata e di qualità per le famiglie e gli ospiti della Fondazione, e i posti di lavoro dei dipendenti e degli operatori socio-sanitari dell'Ente Fondazione.